

ESTRATTO REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

PAX, FONDAZIONE COLLETTIVA BALANCE

DISPOSIZIONI SUL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

3.1 Funzione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione e svolge la funzione di direzione generale della Fondazione.

3.2 Composizione

Il Consiglio di fondazione è composto da quattro membri, due rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro.

3.3 Nomina e costituzione

3.3.1

La nomina dei membri del Consiglio di fondazione è disciplinata nel Regolamento elettorale.

3.3.2

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Dalla sua cerchia esso nomina un presidente e un vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa categoria (lavoratori, datori di lavoro). Le cariche si alternano a turni di un anno tra i rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro.

3.4 Durata della carica e periodo di carica

La carica dei membri del Consiglio di fondazione dura quattro anni. È possibile una rielezione. Il periodo di carica va dal 1° luglio al 30 giugno.

3.5 Uscita dal del Consiglio di fondazione e supplenza

3.5.1

Durante il periodo di carica si dimettono dal Consiglio di fondazione:

- i rappresentanti dei lavoratori che non adempiono più i presupposti secondo il Regolamento elettorale
- i rappresentanti del datore di lavoro che non adempiono più i presupposti secondo il Regolamento elettorale

3.5.2

Se un membro del Consiglio di fondazione si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.

3.6 Riunioni

3.6.1

Il Consiglio di fondazione si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria. Una riunione si tiene dopo la revisione del conto annuale da parte dell'ufficio di revisione.

3.6.2

Una convocazione straordinaria di una riunione del Consiglio di fondazione avviene nei seguenti casi:

- su richiesta del presidente del Consiglio di fondazione
- se lo richiede la metà dei membri del Consiglio di fondazione
- su richiesta del comitato di gestione

3.6.3

Le riunioni sono convocate dal presidente o, su suo incarico, dal comitato di gestione mediante comunicazione scritta ai membri, contenente l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione si può rinunciare all'osservanza di queste norme procedurali.

3.6.4

Il comitato di gestione partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e alle riunioni dei comitati con una funzione consultiva. Può avvalersi della collaborazione di altre persone che dispongono del know-how necessario allo svolgimento degli affari. Il comitato di gestione nomina un verbalista.

3.6.5

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento il vicepresidente assume il presidio. La direzione della riunione può essere delegata a un rappresentante del comitato di gestione.

3.6.6

In caso d'impedimento, un membro del Consiglio di fondazione può delegare, con o senza istruzioni, un altro membro del Consiglio a rappresentarlo alla riunione. All'inizio della riunione si devono consegnare e mettere a verbale il mandato ed eventuali istruzioni riguardanti il voto.

3.6.7

Ogni membro del Consiglio di fondazione riceve un indennizzo per ciascuna riunione alla quale partecipa. Inoltre

vengono rimborsate le spese di viaggio e per il vitto.

3.7 Decisioni

3.7.1

Il Consiglio di fondazione ha facoltà di decisione se è presente la maggioranza dei membri. Si considera presente anche chi partecipa alla riunione telefonicamente oppure mediante mezzi di telecomunicazione equivalenti. Le decisioni per le quali non si richiede esplicitamente una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità di voti la mozione si considera respinta. L'astensione dal voto si considera voto contrario.

3.7.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro del Consiglio di fondazione e il comitato di gestione possono chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata per iscritto all'unanimità.

3.7.3

Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere protocollate. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva.

3.8 Compiti del Consiglio di fondazione

3.8.1

Il Consiglio di fondazione assume la direzione generale dell'istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici dell'istituto di previdenza, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

3.8.2

Esso svolge i seguenti compiti intrasmissibili e inalienabili:

- a) definisce il sistema di finanziamento
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi
- c) emana e modifica i regolamenti
- d) allestisce e approva il conto annuale
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche, se non sono prestabilite nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- f) definisce l'organizzazione della Fondazione
- g) organizza la contabilità
- h) definisce la cerchia degli assicurati ed è garante della loro informazione
- i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro
- j) nomina e revoca le persone incaricate della gestione
- k) nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione

- l) decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale della Fondazione e all'eventuale riassicuratore
- m) definisce gli obiettivi, i principi e l'organizzazione dell'amministrazione del patrimonio, l'esecuzione e la sorveglianza del processo d'investimento, se non sono prestabilite nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- n) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni se questi non sono prestabiliti nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- o) definisce i presupposti per il riscatto di prestazioni

3.8.3

Il Consiglio di fondazione ha inoltre i seguenti compiti:

- a) rappresenta la Fondazione all'esterno
- b) definisce le persone aventi facoltà di firma per la Fondazione e il tipo di firma
- c) sottopone un rendiconto annuale all'autorità di vigilanza competente
- d) decide come investire il patrimonio della Fondazione, se questo non è prestabilito nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- e) nomina e revoca il comitato ALM
- f) nomina e revoca la commissione interna
- g) nomina e revoca il rappresentante indipendente
- h) decide l'assegnazione dell'eccedenza dai contratti d'assicurazione ai singoli pool e casse di previdenza
- i) definisce i principi per l'accumulo degli accantonamenti e delle riserve
- j) definisce i provvedimenti per il risanamento
- k) si assume gli obblighi di informazione previsti dalla legge in caso di copertura insufficiente
- l) controlla le prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione collettiva sulla vita, comprese le partecipazioni alle eccedenze assegnate
- m) decide l'adattamento delle rendite al rincaro nella parte autonoma, dopo che il riassicuratore ha stabilito il volume delle prestazioni
- n) controlla l'osservanza delle prescrizioni legali riguardanti l'integrità e la lealtà
- o) decide un adeguato indennizzo per i membri del Consiglio di fondazione e dei comitati
- p) definisce il procedimento per l'esercizio dei diritti degli azionisti e per l'esercizio del diritto di voto
- q) esercita in qualità di sostituto i diritti e i doveri della commissione di previdenza, se questa non assolve ai propri impegni ed è richiesta una decisione
- r) allestisce il capitolato d'oneri del comitato di gestione

3.8.4

Il Consiglio di fondazione può delegare compiti e competenze che non sono inalienabili a particolari comitati, a singoli membri del Consiglio di fondazione, a un ufficio o a terzi esterni. I comitati non devono avere una compo-

sizione paritetica. Le deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento.

3.9 Autorizzazione alla firma

I membri del Consiglio di fondazione hanno una facoltà di firma collettiva a due. Anche altre persone designate dal Consiglio di fondazione possono ricevere esclusivamente un'autorizzazione alla firma collettiva a due.

DISPOSIZIONI SULLA COMMISSIONE DI PREVIDENZA

6.1 Funzione

La commissione di previdenza dirige la cassa di previdenza costituita per il datore di lavoro affiliato, nel quale sono assicurati i lavoratori e i beneficiari di rendite di un datore di lavoro.

6.2 Composizione

La commissione paritetica di ogni cassa di previdenza è composta da un pari numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

6.3 Nomina e costituzione

6.3.1

La nomina dei membri della commissione di previdenza è disciplinata dal Regolamento elettorale.

6.3.2

La commissione di previdenza si costituisce autonomamente. Essa nomina un presidente e un vicepresidente dalla sua cerchia. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa categoria (lavoratori, datori di lavoro). Le cariche si alternano a turni di un anno tra i rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro.

6.3.3

I cambiamenti di persona nella commissione di previdenza devono essere comunicati immediatamente per iscritto al comitato di gestione.

6.4 Durata e periodo di carica

La carica dei membri della commissione di previdenza dura tre anni. È possibile una rielezione. Il periodo di carica va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

6.5 Uscita dalla commissione di previdenza e supplenza

6.5.1

Durante il periodo di carica si dimettono dalla commissione di previdenza:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non soddisfano più i requisiti secondo il Regolamento elettorale
- b) i rappresentanti del datore di lavoro che non soddisfano più i requisiti secondo il Regolamento elettorale

6.5.2

Se un membro della commissione di previdenza si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.

6.6 Riunioni

6.6.1

La commissione di previdenza si riunisce ogniqualvolta lo esigono gli affari della cassa di previdenza, tuttavia almeno una volta all'anno.

6.6.2

La convocazione è fatta su richiesta del presidente o se la richiede la metà dei membri della commissione di previdenza oppure su richiesta del comitato di gestione.

6.6.3

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento il vicepresidente assume il presidio. La direzione della riunione può essere delegata a un rappresentante del comitato di gestione.

6.7 Decisioni

6.7.1

La commissione di previdenza ha facoltà di decisione se è presente la maggioranza dei membri. Si considera presente anche chi partecipa alla riunione telefonicamente oppure mediante mezzi di telecomunicazione equivalenti. Le decisioni per le quali non si richiede esplicitamente una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Hanno diritto di voto solo i membri della commissione di previdenza. Non è ammessa l'astensione dal voto. In caso di parità, il voto del presidente della commissione di presidenza o, in caso di suo impedimento, il voto del vicepresidente conta il doppio.

6.7.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro della commissione di previdenza può chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata all'unanimità.

6.7.3

Sulle decisioni deve essere tenuto un verbale sottoscritto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva. I verbali devono essere inoltrati al comitato di gestione.

6.7.4

I membri della commissione di previdenza non ricevono nessun indennizzo. Le spese di viaggio, per il vitto, ecc. non vengono rimborsate.

6.8 Compiti

La commissione di previdenza si impegna per la realizzazione dello scopo della previdenza nella cassa di previdenza e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) seleziona e modifica il piano di previdenza nell'ambito dei piani di previdenza stabiliti dal Consiglio di fondazione
- b) adempie gli obblighi previsti dalla legge per quanto riguarda l'informazione nei confronti delle persone assicurate. Fornisce informazioni, in particolare, sull'organizzazione, le prestazioni e la situazione patrimoniale della cassa di previdenza nonché sulla composizione del Consiglio di fondazione e della commissione di previdenza
- c) sorveglia che il datore di lavoro presenti i documenti e le comunicazioni previste nel contratto d'adesione
- d) sorveglia che i contributi vengano versati alla scadenza
- e) collabora alla raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti nel caso di previdenza
- f) decide l'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza. I fondi liberi possono essere impiegati, in particolare, per i contributi di risanamento e per l'aumento delle prestazioni. In caso di ripartizione si basa in generale sui criteri previsti nel regolamento per la liquidazione parziale delle casse di previdenza
- g) decide l'utilizzo delle eccedenze provenienti dai contratti d'assicurazione e assegnate alla cassa di previdenza
- h) conferma che, in caso di adesione o scioglimento del contratto d'adesione, il datore di lavoro abbia coinvolto l'intero personale con sufficiente anticipo e modalità adeguate nel processo decisionale e gli abbia fornito sufficienti informazioni per formarsi attivamente un'opinione
- i) adempie tutti gli obblighi che le sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti